

SCHEDA INFORMATIVA PER AVENTI DIRITTO

1. Introduzione

Gli aventi diritto a pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia – ovvero pretese fondate sul diritto alla filiazione, sul diritto matrimoniale e sul divorzio o sulla legge sull'unione domestica registrata (LUD) – possono accedere all'aiuto all'incasso se la persona tenuta al mantenimento (in seguito debitore) non paga o se non paga in modo completo, tempestivo o regolare le prestazioni di mantenimento (art. 131 cpv.1 e art. 290 cpv. 1 Codice civile). L'Ufficio rette, anticipi e incassi (di seguito Ufficio) è responsabile dell'esecuzione dell'aiuto all'incasso dal 1° gennaio 2023.

Questo documento fornisce informazioni relative all'azione e al funzionamento dell'Ufficio per gli aventi diritto a contributi di mantenimento.

2. Chi può fare richiesta di aiuto all'incasso (avente diritto)

Ha diritto all'aiuto all'incasso chi è in possesso di un titolo di mantenimento.

Possono inoltrare una richiesta di aiuto all'Ufficio:

- i figli minorenni, per il tramite del loro rappresentante legale;
- i figli maggiorenni, se in possesso di un titolo di mantenimento che prevede l'obbligo di mantenimento anche oltre la maggiore età (per ulteriori informazioni v. informativa per figli maggiorenni). La richiesta deve essere presentata direttamente dal figlio maggiorenne;
- i coniugi, ex coniugi, partner ed ex partner registrati in caso di unione domestica registrata.

3. Condizioni per la richiesta di aiuto all'incasso

È possibile chiedere l'aiuto all'incasso alle seguenti condizioni:

- L'avente diritto deve avere il proprio domicilio civile in Canton Ticino. Le persone di nazionalità straniera devono disporre di un titolo di soggiorno valido che li autorizza a risiedere nel Cantone.
- Le pretese di mantenimento devono essere attuali, vale a dire che i **contributi del mese corrente non sono stati pagati** per intero, in tempo utile, regolarmente o del tutto.
- L'avente diritto deve disporre di un titolo di mantenimento (ovvero una decisione o un accordo scritto approvato da un'autorità). Nel caso in cui l'avente diritto fosse il figlio maggiorenne, è sufficiente un accordo scritto con il debitore del contributo di mantenimento (v. informativa per maggiorenni).
- L'avente diritto conferisce procura all'Ufficio affinché provveda a mettere in atto tutte le opportune misure giudiziarie ed esecutive, nonché, se necessario, a presentare una denuncia penale al fine di ottenere il pagamento dei contributi dovuti.

4. Prestazioni dell'Ufficio rette, anticipi e incassi

L'Ufficio fornisce assistenza e sostegno all'incasso dei contributi di mantenimento, unicamente su richiesta, consigliando e informando sui diritti, sulle possibili procedure e sugli obblighi degli aventi diritto.

In un primo momento l'Ufficio prende contatto con il debitore rammentandogli i suoi obblighi, intimandogli il rispetto di quanto previsto dal titolo di mantenimento, e cerca di indurlo il debitore a saldare volontariamente il suo debito. Qualora non si riuscisse ad ottenere un risultato, l'Ufficio interviene avviando le adeguate e proporzionate procedure esecutive, giudiziarie o, in ultima ratio, penali.

La procedura esecutiva può sfociare nel pignoramento o nel sequestro di salari, di altri proventi, di beni immobili e mobili, mentre quella penale, in una pena pecuniaria o detentiva.

Si rende attenti che l'Ufficio non può modificare l'importo del contributo di mantenimento fissato nella decisione o nella convenzione.

Nell'ambito delle procedure di aiuto all'incasso, a determinate condizioni, l'Ufficio offre il suo sostegno all'avente diritto affinché possa compiere i passi necessari per ottenere il versamento degli assegni famigliari.

5. Presentazione della richiesta

La richiesta di aiuto all'incasso deve essere inoltrata in forma cartacea all'Ufficio mediante il formulario ufficiale e corredata dalla documentazione necessaria, inclusa la procura debitamente compilata e firmata.

6. Quando cessa l'aiuto all'incasso

La procedura di aiuto all'incasso termina nei seguenti casi:

- quando l'avente diritto ritira la richiesta di aiuto all'incasso;
- quando il diritto di mantenimento si estingue;
- se l'avente diritto sposta il proprio domicilio in un altro Cantone;
- se l'avente diritto viola il proprio obbligo di collaborazione (v. punto 7);
- quando risulta manifestamente impossibile l'incasso degli alimenti;
- quando il debitore adempie regolarmente e in modo completo il proprio obbligo di mantenimento da almeno un anno.

7. Obbligo di collaborazione dell'avente diritto

L'avente diritto è tenuto a comunicare, immediatamente, all'Ufficio tutte le circostanze rilevanti per l'esecuzione dell'aiuto all'incasso: deve informare in merito alla sua situazione personale e finanziaria, in particolare comunicando ogni cambiamento rilevante (p.es. cambio di indirizzo, di

stato civile, ecc...). Egli deve pure presentare i documenti pertinenti e fornire tutte le informazioni che facilitino i passi da compiere nei confronti del debitore.

Una volta avviata la procedura, l'avente diritto non può intraprendere alcuna iniziativa per proprio conto per riscuotere i contributi di mantenimento, segnatamente tramite terzi.

Eventuali pagamenti diretti di contributi di mantenimento devono essere segnalati immediatamente.

Una violazione dell'obbligo di collaborazione da parte dell'avente diritto può portare alla cessazione della procedura di aiuto all'incasso.

8. Basi legali

Le basi legali per gli interventi dell'Ufficio sono:

Codice civile svizzero (CC; RS 210);

Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (OAlnc; RS 211.214.32).